

Liq. Cont. n° 4/2025

Sent. n. 7/2025 pubbl. il 27/02/2025  
Rep. n. 7/2025 del 27/02/2025

N. R.G. 107/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONT.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato in data 27/12/2024 da:

**ITALMERCATO DEAL S.R.L.** (C.F. e P. IVA n. 08974480967), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Lungoci Dumitru Ionut, con sede legale in Fossano (CN), Via Torino n. 79, rappresentato e difeso dall'Avv. Martin Meunier

per l'apertura della procedura di  
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

**ITALCOFFEE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. e P. IVA n. 03455360044), con sede legale in Bene Vagienna (CN), Località Buretto n. 17/A, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Signora Ornella Giraud (C.F. n. GRDRLL64A44D742D),

Sentite le parti ed il Giudice delegato a riferire al Collegio;

**OSSERVA**

Premesso:

che, con ricorso depositato in data 27.12.2024, ITALMERCATO DEAL S.R.L., in qualità di creditore di ITALCOFFEE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Bene Vagienna (CN), ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata nei confronti di quest'ultima, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa;

che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati notificati alla società debitrice a mezzo PEC in data 16/01/2025;

che all'udienza del 18/2/2025, fissata per la sua audizione, il debitore non è comparso né si è costituito nel procedimento;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:



che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;  
che la società debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi;  
che infatti, ITALCOFFEE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE risulta debitrice nei confronti della ricorrente della somma di € 69.611,97 in virtù di atto di precetto notificato in data 30/09/2024 e di decreto ingiuntivo n. 1227/2020, R.G. 2592/2020, emesso in data 25/09/2020 dal Tribunale di Cuneo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. in data 16/12/2022 e munito della formula esecutiva in data 21/12/2022, nonché in virtù della sentenza n. 978/2022, R.G. n. 3554/2020, emessa in data 17/11/2022 dal Tribunale di Cuneo e munita della formula esecutiva in data 20/12/2022, e in virtù della sentenza n. 723/2024, R.G. n. 1671/2022, emessa in data 01/08/2024 dalla Corte d'Appello di Torino;  
che il pignoramento presso terzi notificato in data 16/05/2024 alla banca UNICREDIT S.P.A. ha avuto esito negativo, non venendo nemmeno iscritto a ruolo in quanto la somma vincolata ammontava a soli € 162,14, tale da non coprire nemmeno le spese di procedura;  
che ad oggi la società debitrice non ha effettuato alcun pagamento a deconto del credito della ricorrente, a dimostrazione del fatto che la medesima non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;  
a ciò si aggiunga che la ITALCOFFEE SRL si trova in stato di liquidazione con atto 20/10/2020 iscritto nel Registro delle Imprese in data 10/11/2020 e la sua sede legale risulta chiusa, come desumibile dalla relata di notifica del pignoramento presso terzi;  
Ritenuto che la società debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;  
che infatti dall'esame dei bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 depositati presso la Camera di Commercio, risulta che, nei tre anni antecedenti il deposito del presente ricorso, la stessa aveva (i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00; (ii) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00; (iii) un ammontare di debiti non superiore ad € 500.000,00;  
Ritenuto infine che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore ad euro 50.000,00;  
Ritenuto, pertanto, che la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

**P.Q.M.**

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

**ITALCOFFEE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. e P. IVA n. 03455360044), con sede legale in Bene Vagienna (CN), Località Burette n. 17/A,



NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola Elefante e Liquidatore la dott. Stefania BORGOGNONE, con studio in Saluzzo, C.so Italia n. 67;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; in relazione ai beni mobili registrati o immobili

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;  
visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente, al debitore ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 26/02/2025

Il Giudice est.  
Dott. Paola Elefante

Il Presidente  
Dott. Roberta Bonaudi



COINVOLTI TELEMATICAMENTE  
IN DATA 27 FEB. 2025  
AVV. NEUNIER MARTIN  
SOC. ITALCOFFEE SRL  
DR. BORGOGNONE STEFANIA  
PR. SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonissone

